

COMUNE DI CARPANZANO

TITOLO 01

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 01

COMUNE

01. IL COMUNE DI CARPANZANO ATTUA IL PRESENTE STATUTO, IN ESECUZIONE AL DISPOSTO DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , ISPIRANDOSI AI PRINCIPI PREVISTI DALLA LEGGE SOPRADETTA E DI TUTTE LE DISPOSIZIONI INTESA AD ASSICURARE UNA COMPLETA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA VITA DELL'ENTE E LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE.

ART. 02

TERRITORIO E STEMMA

01. IL COMUNE DI CARPANZANO RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. IL TERRITORIO COMUNALE SI STENDE PER KMQ. 14 E CONFINA CON I COMUNI DI: SCIGLIANO, COLOSIMI, ALTILIA, BELSITO E MARZI.

03. LO STEMMA E' RAPPRESENTATO DA U RAMO DI QUERCIA, UNO DI ULIVO CON AL CENTRO TRE MASSI, UNA CASCATA DI ACQUA ED UN LAGHETTO SORMONTATO DA UNA CORONA.

04. L'USO DELLO STEMMA E' DICHIARATO OBBLIGATORIAMENTE DALLA LEGGE O CONSENTITO DA REGOLAMENTO.

05. LO STEMMA RICONOSCIUTO CON D.P.R. DEL 17 GENNAIO 1967 , REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI IL 18 FEBBRAIO 1967 E TRASCritto NEI REGISTRI DELL'UFFICIO ARLDICO IN DATA 23 FEBBRAIO 1967 .

ART. 03

FINALITA'

01. IL COMUNE RICONOSCE E TUTELA LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA'. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI DELLE FORZE SOCIALI ECONOMICHE, SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.

02. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO; ALLA TUTELA ED ALLO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, ARTISTICO, STORICHE E CULTURALI, PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA; CONCORRE A GARANTIRE LA SICUREZZA SOCIALE E A PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA PERSONA.

03. IL COMUNE SI AVVALE DELLA PROGRAMMAZIONE, QUALE STRUMENTO DI INTERVENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITA', CONCORRENDO ALLA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA, DELLA REGIONE, DEGLI ALTRI ENTI, NEL RISPETTO DELLA PROPRIA AUTONOMIA ISTITUZIONALE.

04. IL COMUNE FAVORISCE I COLLEGAMENTI CON LE COMUNITA' DI EMIGRATI RESIDENTI ALL'ESTERO E CON I CITTADINI RESIDENTI IN ALTRE REGIONI ITALIANE.

TITOLO 02

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 04

(ORGANI)

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

CAPO 02

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 05

(ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA)

01. L'ELEZIONE, LA COMPOSIZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO RESTA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 06

(CONSIGLIERI COMUNALI)

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE SENZA VINCOLO DI MANDATO, E NON POSSONO ESSERE CHIAMATI A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL

CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

03. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI, IL CONSIGLIO, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, DEVE ESAMINARE LA CONDIZIONE DEGLI ELETTI, A NORME DELLA LEGGE 23 APRILE 1991 , N. 154 , E DICHIARARE LA INELEGGIBILITA' O LA INCOMPATIBILITA' DI ESSI, QUANDO SUSSISTA ALCUNA DELLE CAUSE PREVISTE E PROVVEDENDO ALLE SOSTITUZIONI. L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI COMPRENDE, ANCHE SE NON E' DETTO ESPPLICITAMENTE, LA SURROGAZIONE DEGLI INELEGGIBILI E L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA DECADENZA DEGLI INCOMPATIBILI.

04. LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI E' REGOLATA DALLA LEGGE.

05. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI, E DAGLI EVENTUALI ENTI O AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

06. L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' DISCIPLINATO CON APPOSITO REGOLAMENTO.

07. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

08. LE INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 07

(COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE)

01. IL CONSIGLIO E' L'ORGANO DI INDIRIZZO EDI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.
02. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SONO DETERMINATE DALLA LEGGE VIGENTE.
03. IL CONSIGLIO ESERCITA L'AUTONOMIA FINANZIARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE NELL'AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.
04. LE DELIBERAZIONI, IN ORDINE AGLI ATTI FONDAMENTALI DETERMINATI DALLA LEGGE, NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO, DA SOTTOPORRE A RATIFICA CONSILIARE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.
05. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO DEVE ESSERE CORREDATA DAL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.
06. IL CONSIGLIO NOMINA, DESIGNA E REVOCA I PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI, I RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, COMMISSIONI DEVONO RELAZIONARE IN SENO AL CONSIGLIO NEI MODI E FORME CHE SARANNO STABILITI DAL REGOLAMENTO. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE PROVVEDE IL SINDACO NEI MODI E NEI TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 39 DEL PRESENTE STATUTO.
07. IL CONSIGLIO FORMULA GLI INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE, IDONEI A CONSENTIRE L'EFFICACE SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI, DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

ART. 08

(ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, ADOTTA REGOLAMENTI PROPOSTI DALLA GIUNTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.
02. I REGOLAMENTI SONO VOTATI ARTICOLO PER ARTICOLO E QUINDI NEL LORO INSIEME.
03. I REGOLAMENTI, DIVENUTI ESECUTIVI AI SENSI DELL' ARTT. 46 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , SONO PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ED ENTRANO IN VIGORE DOPO TALE PUBBLICAZIONE.

ART. 09

(COMMISSIONI CONSILIARI)

01. IL CONSIGLIO POTRA' ISTITUIRE NEL SUO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER DETERMINATI SETTORI E PER SPECIFICHE MATERIE CHE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA POTRANNO DEMANDARE AD ESSE.

02. IL CONSIGLIO APPROVERA' APPOSITO REGOLAMENTO CHE STABILIRA' MODALITA' DI COMPOSIZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI STESSE.

ART. 10

(COMMISSIONE STATUTO)

01. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER LA REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE STATUTO. ESSA E' COMPOSTA:

A) DAL SINDACO O SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE;

B) DA UN ASSESSORE COMUNALE;

C) DA DUE CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA;

D) DA UN CONSIGLIERE DI MINORANZA. LE FUNZIONI DI SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE SARANNO SVOLTE DAL SEGRETARIO COMUNALE O DA IMPIEGATO ALL'UOPO DELEGATO. LA COMMISSIONE POTRA' INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DELLE FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

ART. 11

(SESSIONI DEL CONSIGLIO E CONVOCAZIONE)

01. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. LE SESSIONI ORDINARIE POSSONO SVOLGERSI IN QUALSIASI PERIODO DELL'ANNO.

03. LE SESSIONI STRAORDINARIE HANNO LUOGO PER DETERMINAZIONE DEL SINDACO O PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA O PER RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA RIUNIONE IN SESSIONE STRAORDINARIA DEVE AVER LUOGO ENTRO VENTI GIORNI DALLA DELIBERAZIONE O DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

05. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI VIENE FATTA DAL SINDACO CON AVVISI SCRITTI, DA CONSEGNARSI A DOMICILIO ED IN OGNI CASO, IN TERMINE NON SUPERIORE AI VENTI GIORNI, QUANDO LO RICHIEDA 1/5 DEI CONSIGLIERI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

06. LA CONSEGNA DEVE RISULTARE DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE.

07. L'AVVISO PER LE SESSIONI ORDINARIE, CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI, DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO 05 (CINQUE) GIORNI PRIMA, E PER LE ALTRE SESSIONI ALMENO 03 (TRE) GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

08. TUTTAVIA NEI CASI D'URGENZA, BASTA CHE L'AVVISO COL RELATIVO ELENCO SIA CONSEGNATO 24 ORE PRIMA, MA IN QUESTO CASO, QUANTE VOLTE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA, OGNI

DELIBERAZIONE PUO' ESSERE RIFERITA AL GIORNO SEGUENTE.

09. ALTRETTANTO RESTA STABILITO PER GLI ELENCHI DI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA.

10. L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI IN CIASCUNA SESSIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEVE, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO, ESSERE PUBBLICATO NELL'ALBO PRETORIO ALMENO IL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

ART. 12

(CONSIGLIERE ANZIANO)

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE COMUNALE CHE HA RIPORTATO PIU' VOTI AL MOMENTO DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO.

02. DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA; LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 (DIECI) GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

03. PRESIEDE LE ADUNANZE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

ART. 13

(INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI)

01. IL CONSIGLIO DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PER I QUALI LA LEGGE, IL PRESENTE STATUTO O IL REGOLAMENTO PREVEDANO UNA DIVERSA MAGGIORANZA.

02. QUANDO LA PRIMA CONVOCAZIONE SIA ANDATA DESERTA NON ESSENDOSI RAGGIUNTO IL NUMERO DEI PRESENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, ALLA SECONDA CONVOCAZIONE CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGONO ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. I CONSIGLIERI SONO DICHIARATI DECADUTI PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI DELLE INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE PER IL MANCATO INTERVENTO, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, DA UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA.

ART. 14

(ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI)

01. I CONSIGLIERI DEBBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI E CONTABILITA' LORO PROPRIE, VERSO IL COMUNE E VERSO LE AZIENDE COMUNALI DAL MEDESIMO AMMINISTRATE O SOGGETTE ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA, COME PURE QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. SI ASTENGONO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESAZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI OD

APPALTI

DI OPERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE O DEGLI ENTI SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE O TUTELA.

ART. 15

(PUBBLICITA' DELLE SEDUTE)

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.
02. AL FINE DI FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO, SI STABILISCE DI PUBBLICIZZARE LE STESSE ATTRAVERSO L'AFFISSIONE DI MANIFESTI NEI LUOGHI PUBBLICI.

ART. 16

(PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI)

01. CHI PRESIEDE L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO E' INVESTITO DI POTERE DISCREZIONALE PER MANTENERE L'ORDINE. L'OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELIBERAZIONI.
02. HA FACOLTA' DI SOSPENDERE EDI SCIogliere L'ADUNANZA NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE.
03. PUO' NELLE SEDUTE PUBBLICHE, DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE CHE VENGA ESPULSO CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINE.
04. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 17

(VOTAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO)

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON VIENE ADOTTATA IN SEDUTA VALIDA E CON LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.
02. LE VOTAZIONI SONO PALESI, LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE SI PRENDONO A SCRUTINIO SEGRETO.
03. LE SCHEDE BIANCHE, SE NON LEGGIBILI E LE NULLE SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.
04. PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 32 , LETT. N) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI APPLICA, IN DEROGA AL DISPOSTO DEL COMMA 01 , IL PRINCIPIO DELLA MAGGIORANZA RELATIVA.
05. IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA, NEL NUMERO AD ESSA SPETTANTE, SONO PROCLAMATI ELETTI I DESIGNATI DALLA MINORANZA STESSA CHE NELLA VOTAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA HANNO RIPORTATO MAGGIORI VOTI.
06. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

ART. 18

(VALIDITA' SEDUTE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE SE NON INTERVIENE LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE; NELLA

SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO 04 (QUATTRO) MEMBRI.

02. NEL CASO CHE SIANO INTRODOTTE PROPOSTE, LE QUALI NON ERANO COMPRESI NELL'ORDINE DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUESTE NON POSSONO ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONE SE NON 24 ORE DOPO AVERNE DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI.

ART. 19

(VERBALIZZAZIONE)

01. IL SEGRETARIO DEL COMUNE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E NE REDIGE IL VERBALE CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO O CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

02. IL CONSIGLIO PUO' SCEGLIERE UNO DEI SUOI MEMBRI A SVOLGERE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO UNICAMENTE PERO' ALLO SCOPO DI DELIBERARE SOPRA UN DETERMINATO OGGETTO, E CON L'OBBLIGO DI FARNE ESPRESSA MENZIONE NEL VERBALE, MA SENZA SPECIFICARNE I MOTIVI.

03. IL PROCESSO VERBALE INDICA I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE E IL NUMERO DEI VOTI RESI PRO O CONTRO OGNI PROPOSTA.

04. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTARE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO.

05. IL REGOLAMENTO STABILISCE:

A) LE MODALITA' DI APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE EDI INSERIMENTO IN ESSO DELLE RETTIFICAZIONI EVENTUALMENTE RICHIESTE DAI CONSIGLIERI;

B) LE MODALITA' SECONDO IL CUI PROCESSO VERBALE PUO' DARSISI PER LETTO.

ART. 20

(PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI)

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO ESSERE PUBBLICATE, MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIVENTANO ESECUTIVE E POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI AI SENSI DELL' ARTT. 47 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

CAPO 03

GIUNTA COMUNALE E SINDACO ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

ART. 21

(ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA)

01. IL SINDACO ELA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E DEL PRESENTE STATUTO.

02. NON PUO' PROCEDERSI ALLE VOTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SE NON SIANO STATI PRIMA CONVALIDATI TANTI CONSIGLIERI QUANTI NE SONO ASSEGNATI AL COMUNE.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE A SCRUTINIO PALESE, A MAGGIORANZA

ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, NEL TERMINE PERENTORIO DI SESSANTA GIORNI DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E CON L'OSSERVANZA DELLE NORME PREVISTE DAL MEDESIMO ARTICOLO.

04. L'ELEZIONE HA LUOGO SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO EDI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

05. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DELLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DELLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

ART. 22

(LA GIUNTA COMUNALE)

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE ED ESERCITA LE FUNZIONI CONFERITELE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 23

(COMPOSIZIONE E PRESIDENZA)

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA QUATTRO ASSESSORI.

02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO, PRESIEDE L' ASSESSORE DA LUI DELEGATO O L' ASSESSORE ANZIANO.

03. LE INDENNITA' SPETTANTI AGLI ASSESSORI PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 24

(ELEZIONE DELLA GIUNTA)

01. L'ELEZIONE DELLA GIUNTA AVVIENE, CONTESTUALMENTE CON QUELLA DEL SINDACO, NEI MODI E NEI TERMINI INDICATI DALLA LEGGE E DALL' ARTT. 21 DEL PRESENTE STATUTO.

02. LA LEGGE PREVEDE LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' AD ASSESSORE COMUNALE.

ART. 25

(ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI)

01. I NOMINATIVI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORE POSSONO ESSERE DISPOSTI NELLA LISTA DEGLI ELIGENDI DI CUI ALL' ARTT. 21

NELL'ORDINE DI ANZIANITA' VOLUTO DAI PRESENTATORI DELLA LISTA MEDESIMA, PURCHE' QUESTI FACCIANO DI CIO' ESPRESSA DICHIARAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO OPPURE NEL CORSO DEL DIBATTITO SUL DOCUMENTO STESSO. IN QUESTO CASO ASSESSORE ANZIANO E' IL CANDIDATO CHE

NELLA LISTA OCCUPA IL PRIMO POSTO.

02. QUALORA LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA NON SIA STATA FATTA, ASSESSORE ANZIANO E' IL PIU' ANZIANO DI ETA' DEI CANDIDATI.

03. ALL'ASSESSORE ANZIANO, IN MANCANZA DELL'ASSESSORE DELEGATO O IN SUA ASSENZA, SPETTA SURROGARE IL SINDACO ASSENTE O IMPEDITO, SIA QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.

ART. 26

(DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA MUNICIPALE.

02. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA CON EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA.

03. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA LE DIMISSIONI DELLA STESSA.

ART. 27

(MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA)

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELLA INTERA GIUNTA. DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

03. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE VENTI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. IN CASO DI INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, IL SEGRETARIO COMUNALE NE RIFERISCE AL PREFETTO CHE PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE PREVIA, DIFFIDA AL SINDACO.

04. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO CON LA MOZIONE STESSA.

05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA USCENTE POSSONO ESSERE ELETTI COME COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 28

(CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA)

01. GLI ASSESSORI SINGOLI CESSANO DALLA CARICA PER:

A) MORTE;

B) DIMISSIONI;

C) REVOCA;

D) DECADENZA.

02. LE DIMISSIONI DA MEMBRO DELLA GIUNTA SONO PRESENTATE AL SINDACO, IL

QUALE LE ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PERCHE' NE PRENDA ATTO. LE DIMISSIONI POSSONO SEMPRE ESSERE RITIRATE PRIMA DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

03. GLI ASSESSORI SINGOLI DECADONO DALLA CARICA PER MANCATO INTERVENTO PER 03 (TRE) SEDUTE CONSECUTIVE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO E NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE. LA DECADENZA E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO.

ART. 29

(REVOCA)

01. IN VIRTU' DELL' ARTT. 37 , COMMI 06 E 08 , DELLA LEGGE 08. 06.1990 N. 142 E DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEGLI INTERNI N. 17102/127/1 - UFF. 03 DEL 07.06.1990 PUNTO 10 , IL SINDACO PUO' PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE LA REVOCA DI SINGOLI ASSESSORI ALLORCHE' QUESTI VIOLINO I PRINCIPI FONDAMENTALI CONTENUTI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO O L'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. CON LE STESSE MODALITA' DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA DEL COMUNE ELETTI NELLE AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI DIPENDENTI DAL COMUNE.

ART. 30

(SOSTITUZIONE ASSESSORI)

01. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI DIMISSIONARI, REVOCATI, DECADUTI O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 31

(FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA)

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE, FERME RESTANDO LE EVENTUALI ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEI SINGOLI ASSESSORI.

02. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO, CHE FISSA GLI OGGETTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA.

03. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E ASSICURA L'UNITA' DELL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE DELLA STESSA.

04. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEI SUOI COMPONENTI ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

06. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA' DI VOTI, PREVALE QUELLO DEL SINDACO O DI CHI PER LUI PRESIEDE LA SEDUTA.

07. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA DEVE ESSERE CORREDATA DAL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DAL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DAL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

08. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, REDIGE IL VERBALE DELL'ADUNANZA, CHE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL SINDACO O DA CHI, PER LUI PRESIEDE LA SEDUTA, E DAL SEGRETARIO STESSO E CURA LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ALL'ALBO PRETORIO.

ART. 32

(COMPETENZE DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO O DEI FUNZIONARI DIRIGENTI.

ART. 33

(DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA PUO', IN CASO D'URGENZA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', ADOTTARE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLA VARIAZIONE DI BILANCIO.

02. L'URGENZA DETERMINATA DA CAUSE NUOVE E POSTERIORI ALL'ULTIMA ADUNANZA CONSILIARE, DEVE ESSERE TALE DA NON CONSENTIRE LA TEMPESTIVA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LE DELIBERAZIONI SUDDETTE SONO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

04. IL CONSIGLIO, OVE NEGLI LA RATIFICA O MODIFICHI LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, ADOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI NON RATIFICATE O MODIFICATE.

ART. 34

(PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA)

01. TUTTE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. SI APPLICA ALLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA IL DISPOSTO DELL' ARTT. 20 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 35

(SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE)

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE ED UFFICIALE DI GOVERNO.

02. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

03. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI, IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

04. LA LEGGE STABILISCE LE CONSEGUENZE DELL'OMESSO O RITARDATO GIURAMENTO.

ART. 36

01. IL SINDACO VIGILA SULL'ATTUAZIONE E SULL'OSSERVANZA DELLE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE STATUTO E NEI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 37

(COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE)

01. IL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE:

- A) RAPPRESENTA IL COMUNE;
- B) CONVOCA IL CONSIGLIO PROVVEDENDO TEMPESTIVAMENTE AGLI AVVISI, E LO PRESIEDE;
- C) CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA, DISTRIBUISCE GLI AFFARI, SU CUI LA GIUNTA DEVE DELIBERARE, TRA I MEMBRI DELLA MEDESIMA IN RELAZIONE ALLE EVENTUALI FUNZIONI ASSEGNATE E ALLE EVENTUALI DELEGHE RILASCIATE AI SENSI DELL' ARTT. 38 , VIGILA SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE AFFIDATE A CIASCUN ASSESSORE E NE FIRMA I PROVVEDIMENTI ANCHE PER MEZZO DELL' ASSESSORE DA LUI DELEGATO;
- D) STABILISCE GLI ARGOMENTI DA TRATTARSI NELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.
- E) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI E VIGILA A CHE IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI DANNO ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, SECONDO LE DIRETTIVE DA ESSO IMPARTITE;
- F) IMPARTISCE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, LE DIRETTIVE; VIGILA SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E ADOTTA PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI ED APPLICA AL TRASGRESSORE LE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE;
- G) RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA, STATI DI FAMIGLIA, CERTIFICATI DI INDIGENZA;
- H) RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO, SIA ATTORE O CONVENUTO;
- I) CONTROLLA L'ATTIVITA' EDILIZIA ED URBANISTICA DIRETTAMENTE O TRAMITE UN ASSESSORE DELEGATO;
- L) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI CON LA DIREZIONE DEL PERSONALE ESERCITANDO IL RELATIVO POTERE DISCIPLINARE SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE E DAGLI ACCORDI COLLETTIVI;
- M) COORDINA, AI SENSI DELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE 08.06. 1990 , N. 142 , NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI DAL CONSIGLIO GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI;
- N) PUO' AVVALERSI DI CONSULENTI NELLE DIVERSE MATERIE IN TAL CASO LA GIUNTA NE PROPORRA' LA RELATIVA DISCIPLINA;
- O) IL SINDACO, INOLTRE, ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBITE O DELEGATE AL COMUNE;
- P) PUO' AVVALERSI DI CONSULENTI NELLE DIVERSE MATERIE; IN TAL CASO LA

GIUNTA NE PROPORRA' LA RELATIVA DISCIPLINA;

Q) IL SINDACO, INOLTRE, ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI, PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRAINTENDE

ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBITE O DELEGATE AL COMUNE;

R) L'INDENNITA' DI CARICA SPETTANTE AL SINDACO PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI E' STABILITA DALLA LEGGE.

ART. 38

(DELEGAZIONI DEL SINDACO)

01. IL SINDACO, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, PUO' NOMINARE UN ASSESSORE CON LA DELEGA A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON SUO PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE RELATIVA ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE LORO ASSEGNATE RIMANENDO DI SUA PERTINENZA LA FIRMA E TUTTI GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

03. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, IL SINDACO UNIFORMERA' I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, ESSENDO LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTRIBUITA AI DIRIGENTI.

04. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITA' LO RITENGA OPPORTUNO.

05. LE DELEGAZIONI E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO.

06. NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI DI FRONTE AL SINDACO E SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 74 E SEGUENTI DEL PRESENTE STATUTO.

07. GLI ASSESSORI, CUI SIA STATA CONFERITA LA DELEGA DEPOSITANO LA FIRMA PRESSO LA PREFETTURA PER EVENTUALI LEGALIZZAZIONI.

ART. 39

(SURROGAZIONE DEL CONSIGLIO PER LE NOMINE)

01. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 07 COMMA 06 , DEL PRESENTE STATUTO, O COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, PROVVEDE, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE, ALLE NOMINE CON UN SUO ATTO, COMUNICATO AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA.

ART. 40

(DECADENZA)

01. IL SINDACO DECADE NEI SEGUENTI CASI:

A) PER CONDANNA PENALE, AI SENSI DI LEGGE, CON SENTENZA DIVENUTA

IRREVOCABILE;

B) PER LA PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSIGLIERE;

C) PER SOPRAVVIVENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 41

(POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO)

01. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI.

02. LE TRASGRESSIONI ALLE ORDINANZE PREDETTE SONO PUNITE CON SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA A NORME DI LEGGE.

03. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PERVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI. PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI IL SINDACO PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

04. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA 03 E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DEI REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

ART. 42

(COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFF. DI GOVERNO)

01. IL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRAINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE E DAGLI ADEMPIMENTI DEMANDATEGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA.

B) ALL'ELIMINAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA.

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE.

D) ALLA VIGILANZA DI TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE

CAPO 01

ART. 43

(DISPOSIZIONI GENERALI)

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI E DELLE FORMAZIONI SOCIALI ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI.

02. IL COMUNE FAVORISCE LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, LE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO E DELLA COOPERAZIONE, GARANTISCE A TUTTI I CITTADINI, NEI LIMITI DELLE LEGGE, LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA'

AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. IL COMUNE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE PER ACQUISIRE IL PARERE DEI SOGGETTI INTERESSATI SU SPECIFICI PROBLEMI.

ART. 44

(DIRITTO DI ACCESSO)

01. IL COMUNE GARANTISCE IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE ED IL DIRITTO DI INFORMAZIONE NEL RISPETTO DELL'ARTT. 22 E SEGUENTI DELLA LEGGE 241/90 .

02. IL COMUNE IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA E GARANTISCE IL DIRITTO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE CHE DEVE RISPONDERE A PRINCIPI DI ESATTEZZA, TEMPESTIVITA', INEQUIVOCABILITA', COMPLETEZZA.

ART. 45

(LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI)

01. GLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI FATTE SALVE LE PREVISIONI DI LEGGE E DEL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO PER QUEGLI ATTI LA CUI DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI, DELLE IMPRESE O IL RISULTATO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

ART. 46

(VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E ORGANI DI PARTECIPAZIONE)

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FAVORISCE L'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI, DEI COMITATI O DEGLI ENTI ESPONENZIALI OPERANTI SUL PROPRIO TERRITORIO ANCHE SU BASE DI FRAZIONE O DI QUARTIERE, A TUTELA DI INTERESSI DIFFUSI O PORTATORI DI ALTI VALORI CULTURALI, ECONOMICI E SOCIALI.

02. A TAL FINE VIENE INCENTIVATA LA PARTECIPAZIONE DI DETTI ORGANISMI ALLA VITA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE ATTRAVERSO GLI APPORTI CONSULTIVI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI, L'ACCESSO LIBERO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI, LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE MEMORIE, DOCUMENTAZIONE, OSSERVAZIONI UTILI ALLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PUBBLICI ED ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI AMMINISTRATIVI.

03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE POTRA' INOLTRE INTERVENIRE CON LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI, NONCHE' L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE, A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DAGLI ORGANISMI DI CUI AL PRIMO COMMA PREDETERMINANDONE MODI E FORME IN UN APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 47

01. AL FINE DI ASSICURARE AL CITTADINO SINGOLO O A CATEGORIE DI CITTADINI LA POSSIBILITA' DI CONSULTAZIONE SULL'ANDAMENTO DEI

SERVIZI PUBBLICI E DI CONSENTIRE DI ESERCITARE UN CONTROLLO
DEMOCRATICO.

02. IL COMUNE PUO' PROMUOVERE, D'INTESA E CON LA PARTECIPAZIONE DEI
RESPONSABILI DEI PUBBLICI SERVIZI, FORME DI PUBBLICHE ASSEMBLEE
DEGLI UTENTI DEI SERVIZI PREDETTI.

ART. 48

(TRASPARENZA)

01. AL FINE DI GARANTIRE LA TRASPARENZA DELLA PROPRIA ATTIVITA'
AMMINISTRATIVA E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI PREVISTA E
REGOLAMENTATA DAGLI ARTT. 44 E 45 DEL PRESENTE STATUTO, IL COMUNE
ATTRAVERSO IDONEA PUBBLICITA' ATTUATE SECONDO I CRITERI STABILITI
DALLA LEGGE RENDE PUBBLICI:

A) BILANCIO DI PREVISIONE E CONTO CONSUNTIVO.

B) CRITERI E CONDIZIONI PER CONCESSIONE DI EVENTUALI CONTRIBUTI,
FINANZIAMENTI DI QUALSIASI GENERE O NATURA A CITTADINI O
ASSOCIAZIONI.

C) CONDIZIONI E MODALITA' DI ASSUNZIONE DI PERSONALE CON RELATIVI BANDI
DI CONCORSO.

D) APPALTI DI OPERE PUBBLICHE EDI PUBBLICI SERVIZI, CON RELATIVI BANDI.

ART. 49

(ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE)

01. GLI ELETTORI DEL COMUNE POSSONO RIVOLGERE ISTANZE E PETIZIONI AL
CONSIGLIO COMUNALE E/O ALLA GIUNTA PER QUANTO RIGUARDA LE
MATERIE DI LORO COMPETENZA. TALI ISTANZE E PETIZIONI, SPECIFICATAMENTE
MOTIVATE, DEBONO RIGUARDARE DETERMINATI OGGETTI, FATTI,
PROBLEMI ATTIVITA' DI RILEVANZA COMUNALE. GLI STESSI ELETTORI POSSONO
INOLTRE PROPORRE NUOVE DELIBERAZIONI O CHIEDERE LA REVOCA DI
PRECEDENTI.

02. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE VANNO PRESENTATE ALLA
SEGRETERIA DEL COMUNE ED ESAMINATE DAGLI ORGANI COMPETENTI ENTRO
QUARANTACINQUE GIORNI DALLA DATA DI ACQUISIZIONE DELLE STESSE AL
PROTOCOLLO GENERALE DELL'ENTE.

03. AGLI EFFETTI DEI PRECEDENTI COMMI LE ISTANZE DEBONO ESSERE
SOTTOSCRITTE DA UNO O PIU' CITTADINI; LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DA
NON MENO DEL 20% DEL CORPO ELETTORALE, CIOE' DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE
ELETTORALI QUALI RISULTINO DAL VERBALE DELL'ULTIMA
COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE ANTECEDENTE LA PRESTAZIONE
DELL'INIZIATIVA POPOLARE.

04. L'AUTENTIFICAZIONE DELLE FIRME SULLE ISTANZE, PETIZIONI PROPOSTE
AVVIENE A NORMA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 50

(REFERENDUM CONSULTIVI)

01. PER CONSENTIRE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA'
AMMINISTRATIVA E' PREVISTA L'INDIZIONE E L'ATTUAZIONE DI
REFERENDUM CONSULTIVI TRA LA POPOLAZIONE COMUNALE IN MATERIA DI

ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

02. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE MATERIE CONCERNENTI; TRIBUTI LOCALI, ATTI DI BILANCIO, NORME STATALI O REGIONALI CONTENENTI DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER L'ENTE E, PER CINQUE ANNI, LE MATERIE GIA' OGGETTO DI PRECEDENTI REFERENDUM CON ESITO NEGATIVO.

03. L'INIZIATIVA DEL REFERENDUM PUO' ESSERE PRESA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DA 1/3 DEL CORPO ELETTORALE.

04. PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE AGIRA' UNA APPOSITA COMMISSIONE, DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO, CUI VIENE AFFIDATO IL GIUDIZIO TECNICO DI AMMISSIBILITA' DEI REFERENDUM PROPOSTI DAI CITTADINI, PROCEDENDO: ALLA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELLA PRESENTAZIONE E DELLE FIRME, ALL'AMMISSIBILITA' PER MATERIA CONSIDERATE LE LIMITAZIONI DEL PRECEDENTE COMMA 02 E AL RISCONTRO DELLA COMPrensIBILITA' DEL QUESITO REFERENDARIO.

05. ULTIMATA LA VERIFICA ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DEL QUESITO REFERENDARIO, LA COMMISSIONE NE PRESENTA UNA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

06. IL CONSIGLIO, OVE NULLA OSTI, INDIRA' IL REFERENDUM, RIMETTENDO GLI ATTI ALLA GIUNTA COMUNALE PER LA FISSAZIONE DELLA DATA.

07. NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE, PER MOTIVI DI LEGITTIMITA', SI PRONUNCI PER IL RIGETTO DELLA PROPOSTA REFERENDARIA O PER IL PARZIALE ACCOGLIMENTO DOVRA' ASSUMERE APPOSITA DELIBERAZIONE CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI.

08. LE MODALITA' OPERATIVE PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITO DISCIPLINARE CHE, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, VERRA' SUCCESSIVAMENTE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI INTERESSATI.

09. IL REFERENDUM NON SARA' VALIDO SE NON VI AVRA' PARTECIPATO OLTRE IL 50% DEGLI AVENTI DIRITTO.

10. I REFERENDUM POSSONO ESSERE REVOCATI E SOSPESI, PREVIO PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE E CON MOTIVATA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, QUANDO L'OGGETTO DEL LORO QUESITO NON ABBA PIU' RAGION D'ESSERE O SUSSISTONO DEGLI IMPEDIMENTI TEMPORANEI.

11. I REFERENDUM CONSULTIVI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

CAPO 02

(DIFENSORE CIVICO)

ART. 51

(ISTITUZIONE)

01. A GARANZIA DELL'IMPARZIALITA', DEL BUON ANDAMENTO E DELLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, E PER LA DIFESA DEL CITTADINO CONTRO OGNI TIPO DI ABUSO, E' ISTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 52

ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO

SEGRETO E CON LA MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. ENTRO SESSANTA GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO O ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DECADENZA O REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO, IL CONSIGLIO COMUNALE DOVRA' ESSERE CONVOCATO PER LA SUA NOMINA.

ART. 53

REQUISITI

01. IL DIFENSORE CIVICO DOVRA' POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:

- A) CITTADINANZA ITALIANA;
- B) ELEVATE E RICONOSCIUTE QUALITA' MORALI;
- C) ESSERSI CONTRADDISTINTO IN SPECIFICI SETTORI DI ATTIVITA' SOCIALI O CULTURALI O AMMINISTRATIVI;
- D) ESSERE RESIDENTE NEL COMUNE DI CARPANZANO.

ART. 54

CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

01. SONO INCOMPATIBILI ALLA CARICA DI DIFENSORE CIVICO:

- A) COLORO I QUALI HANNO INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;
- B) I MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO;
- C) I MEMBRI DEL PARLAMENTO ITALIANO;
- D) I MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE;
- E) I MEMBRI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE;
- F) I MEMBRI DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- G) AMMINISTRATORI O DIPENDENTI DI ENTI O AZIENDE AMMINISTRATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DAL COMUNE;
- H) I CANDIDATI NON ELETTI NELLE DUE ULTIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE;
- I) COLORO I QUALI ABBIANO INCARICHI DIRETTIVI O ESECUTIVI IN SEDE DI PARTITO.

ART. 55

(DURATA IN CARICA E REVOCA)

01. IL DIFENSORE CIVICO HA LA STESSA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ELETTO.

02. IN CASO DI PERDITA DEI REQUISITI PRESCRITTI, LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL DIFENSORE CIVICO POTRA' ESSERE REVOCATO PER INADEMPIENZA ALLE SUE FUNZIONI O PER GRAVI MOTIVI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, DAL CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO SEGRETO E CON LA MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 56

(FUNZIONI E MODALITA' D'INTERVENTO)

01. POSSONO RIVOLGERE RICHIESTA D'INTERVENTO AL DIFENSORE CIVICO:

- A) SINGOLI CITTADINI;

B) ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. TALI CATEGORIE POSSONO RIVOLGERSI AL DIFENSORE CIVICO AL FINE DI TUTELARSI SUL REGOLARE E CORRETTO ITER PROCEDURALE RIGUARDANTI PRATICHE DI COMPETENZA DEL COMUNE O DI ENTI ED AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI, E CHE LE STESSE SIANO ESPLETATE NEL PIENO RISPETTO DELLE LEGGI VIGENTI.

03. LE RICHIESTE POSSONO ESSERE AVANZATE DIRETTAMENTE ALL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO PRESSO LA PROPRIA SEDE.

04. IL DIFENSORE CIVICO POTRA' INTERVENIRE ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, QUANDO ABBA NOTIZIA DI ABUSI O DISFUNZIONI, E COMUNQUE OGNI QUALVOLTA LE STESSE IMPEDISCONO IL LIBERO ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI.

05. QUALORA VENGA A CONOSCENZA, NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, DI FATTI COSTITUENTI REATO, HA OBBLIGO DI FARNE IMMEDIATO RAPPORTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

06. QUALORA, MEDIANTE OMISSIONI O RITARDI, VENGA INTRALCIATA L'ATTIVITA' DEL PROPRIO UFFICIO, NE FARA' RAPPORTO AI COMPETENTI ORGANI COMUNALI, CHE PROMUOVERANNO AZIONE DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI.

07. POTRA' INDIRIZZARE PROPRIE RELAZIONI AL SINDACO ED ALLA GIUNTA OGNI QUALVOLTA LO RITENGA UTILE O NECESSARIO PER IL MIGLIORE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI.

08. INVIA UNA RELAZIONE ANNUALE, ENTRO IL 31 MARZO AL CONSIGLIO COMUNALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL PRECEDENTE ANNO SOLARE, FORMULANDO ALTRESI' RILIEVI ED OSSERVAZIONI SUGGERITI DAL RISULTATO DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI.

ART. 57

(MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO)

01. AL DIFENSORE CIVICO E' ASSICURATA PIENA INDIPENDENZA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DAI SINGOLI CONSIGLIERI, AI QUALI NON E'

CONSENTITO RIVOLGERE A LUI O AL SUO UFFICIO ALCUN TIPO DI SOLLECITAZIONE.

02. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO LA RESIDENZA MUNICIPALE.

03. LA GIUNTA PROVVEDERA', OGNI QUALVOLTA VI SIA REALE NECESSITA', AD ASSESSORE IN VIA PROVVISORIA, IL PERSONALE DI RUOLO DEL COMUNE NECESSARIO PER IL DISBRIGO DELLE PRATICHE RIGUARDANTI L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

04. TUTTE LE SPESE INERENTI L'ORDINARIA GESTIONE DELL'UFFICIO SARANNO A CARICO DEL COMUNE E REGOLATE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 58

(TRATTAMENTO ECONOMICO)

01. LA CARICA DEL DIFENSORE CIVICO E' DI REGOLA GRATUITA. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, ACCERTARE LE DISPONIBILITA' FINANZIARIE, PREVEDERE APPOSITO CAPITOLO DI SPESA PER UNA INDENNITA' DI CARICA O DI PRESENZA

ANNUALE DA DETERMINARSI CON APPOSITO ATTO DELIBERATIVO, CHE COMUNQUE NON POTRA' SUPERARE IL LIMITE MASSIMO DEI 2/3 DELL'INDENNITA' ANNUA FISSATA PER IL SINDACO.

TITOLO 04

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 59

(SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA)

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE E DI SEMPLICITA' DELLE PROCEDURE; SVOLGE TALE ATTIVITA' PRECIPUAMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO SECONDO LE LEGGI.

02. GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE ED I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO TENUTI A PROVVEDERE SULLE ISTANZE DEGLI INTERESSATI NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

03. IL COMUNE, PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, ATTUA FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA O ALTRI ENTI.

04. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, GESTISCE SERVIZI PUBBLICI.

CAPO 01

SERVIZI

ART. 60

(SERVIZI PUBBLICI LOCALI)

01. I SERVIZI PUBBLICI ESERCITABILI DAL COMUNE, RIVOLTI ALLA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI FINI SOCIALI, ECONOMICI E CIVILI, POSSONO ESSERE RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA ALL'AMMINISTRAZIONE O SVOLTI IN CONCORRENZA CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUO' AVVENIRE NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE

O UNA AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTONO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

ART. 61

(AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI, DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA GESTIONALE, E NE APPROVA LO STATUTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI "ISTITUZIONI" ORGANISMO DOTATO DI UNA SOLA AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA E DELLA ISTITUZIONE SONO:

A) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I CUI COMPONENTI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DEL PROPRIO SENO, FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI. LA NOMINA HA LUOGO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI. SI APPLICANO PER LA REVOCA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE NORME PREVISTE DALL'ORDINAMENTO VIGENTE PER LA REVOCA DEGLI ASSESSORI COMUNALI;

B) IL PRESIDENTE E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE SEPARATA, PRIMA DI QUELLI DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

C) IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE E' NOMINATO PER CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI.

04. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI; L'ORDINAMENTO E IL FUNZIONAMENTO E' DISCIPLINATO DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

CAPO 01

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 62

(CONVENZIONI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA PUO' DELIBERARE APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI COMUNI, LA PROVINCIA O ALTRI ENTI O ASSOCIAZIONI, AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 63

(CONSORZI)

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E PROVINCE E PER LA GESTIONE ASSOCIATIVA DI UNO O PIU' SERVIZI SECONDO LE NORME PREVISTE DALL' ARTT. 61 DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO COMPATIBILI.

02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.

04. IL SINDACO O SUO DELEGATO O UN RAPPRESENTANTE DEL COMUNE FA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO.

ART. 64

(ACCORDI DI PROGRAMMA)

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCLUDERE APPOSITI ACCORDI PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI, CHE PER LA LORO REALIZZAZIONE RICHIEDONO L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, PROVINCIA E REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI NEI MODI E NELLE FORME PREVISTI DALLA LEGGE.

02. PER PARTICOLARI INIZIATIVE DA REALIZZARE IN ZONA MONTANA L'AMMINISTRAZIONE DARA' PRIORITA' AGLI ACCORDI CON LA COMUNITA' MONTANA, CONCERTANDO I PROPRI OBIETTIVI CON QUELLI DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIO ECONOMICA DELLA MEDESIMA.

TITOLO 05

UFFICI E PERSONALE

CAPO 01

ART. 65

(ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE)

01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E, IN CONFORMITA' ALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO, L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

ART. 66

(ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE)

01. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI E GESTIONALI DERIVANTI DALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE NONCHE' ALLE PROPRIE DIMENSIONI, SI PUO' ARTICOLARE COME SEGUE:

- SETTORI
- SERVIZI
- UNITA' OPERATIVE
- UFFICI.

02. L'ORGANIZZAZIONE, INERENTE ALLA SUDETTA ARTICOLAZIONE, VERRA' DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO ORGANICO IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

ART. 67

(DIRIGENZA)

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINA ANCHE LO STATO GIURIDICO DEI DIRIGENTI PREVEDENDONE IN PARTICOLARE:

- A) LE COMPETENZE;
- B) L'ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITA' GESTIONALI DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DELIBERATIVI DEL COMUNE;
- C) LE MODALITA' DELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TRA IL SEGRETARIO COMUNALE ED I DIRIGENTI.

02. NELL'ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE AI DIRIGENTI E' DA OSSERVARSI IL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA E FUNZIONE DIRIGENZIALE IN FORZA DEL QUALE SPETTA AI DIRIGENTI LA DIREZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SECONDO CRITERI E LE NORME DETTATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ED AGLI ORGANI ELETTIVI POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO.

03. SPETTA A QUEST'ULTIMI DEFINIRE GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI, INDICARE SCALE DI PRIORITA', IMPARTIRE LE CONSEGUENTI DIRETTIVE GENERALI E VERIFICARE I RELATIVI RISULTATI; AL PERSONALE DIRIGENZIALE SPETTA LA RESPONSABILITA' PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' PREVENTIVATE E CONCORDEMENTE PRESTABILITE.

04. IL SINDACO ESERCITA FUNZIONE DI RACCORDO TRA L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI ELETTIVI E LA GESTIONE AMMINISTRATIVA AFFINCHÉ CONCORRANO ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA FORMAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI E ALLA LORO COERENTE ATTUAZIONE.

05. IL SEGRETARIO DEL COMUNE ESERCITA IL COORDINAMENTO DELLE RELAZIONI INTERFUNZIONALI, INTERNE ED ESTERNE, DELLE E TRA LE STRUTTURE OPERATIVE DEL COMUNE, IN MODO DA GARANTIRE LA RECIPROCA INTEGRAZIONE DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE.

ART. 68

(COMPITI DEI DIRIGENTI)

01. AL DIRIGENTE COMPETE L'ESERCIZIO DI DIREZIONE, DI ESECUZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI, NONCHE' DI STUDIO, DI RICERCA, OVVERO L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI SPECIALI COMPRESA L'ADOZIONE DI ATTI CHE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO, CHE LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO ESPRESSAMENTE NON RISERVANO AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE.

02. IL DIRIGENTE PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARE, INDETTE DAL SETTORE CUI E' PREPOSTO, PER GLI APPALTI DI OPERE E SERVIZI; PER LE ALIENAZIONI DI BENI COMUNALI; NE ASSUME LA RESPONSABILITA' IN ORDINE ALLE RELATIVE PROCEDURE E NE STIPULA I CONTRATTI.

03. IL DIRIGENTE PRESIEDE, ALTRESI', LE COMMISSIONI DI CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONE DEL SUO SETTORE, ESCLUSO IL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENZIALE.

ART. 69

01. LA GIUNTA, SU PROPOSTA DEL SINDACO, PUO' PROVVEDERE ALLA COPERTURA DI POSTI DI RESPONSABILE DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI DI QUALIFICHE DIRIGENZIALI O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO O ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DI DIRITTO PRIVATO, FERMI RESTANDO I REQUISITI RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE.

ART. 70

01. LA DIREZIONE DI AREA FUNZIONALE AI SENSI DEL COMMA 06 , ARTT. 51 , LEGGE 142/90 PUO' ESSERE CONFERITA CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO DALLA GIUNTA NON OLTRE IL TERMINE DELLA LEGISLATURA.

ART. 71

01. PER OBIETTIVI DETERMINATI LA GIUNTA PUO' ALTRESI' CONFERIRE CON CONVENZIONI A TERMINE INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

CAPO 02

(RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE)

ART. 72

(NORME APPLICABILI)

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINERA', SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.

02. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO DEL COMUNE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL'ENTE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. LA NORMATIVA RELATIVA ALLA DESIGNAZIONE DEL DIPENDENTE, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, DEVE DISPORRE IN MODO TALE CHE OGNI DIPENDENTE SIA GIUDICATO DA PERSONALE DELLA QUALIFICA SUPERIORE.

TITOLO 06

ORGANI BUROCRATICI

CAPO 01

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 73

(FUNZIONI DEL SEGRETARIO)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI DI INIZIATIVA, COORDINAMENTO DIRETTIVE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DI UFFICI E SERVIZI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL SINDACO DI CUI ATTUA LE DIRETTIVE NEL RISPETTO DELLE QUALI:

- SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI DIRIGENTI E DEI CAPI SERVIZIO E NE COORDINA L'ATTIVITA';
- CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;
- PROVVEDE ALL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI ED AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI;
- PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO. NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE PROVVEDE AUTONOMAMENTE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE IL FUNZIONAMENTO, SOVRINTENDE ALLA FUNZIONE DEI DIRIGENTI E NE COORDINA LE ATTIVITA'.

04. E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI DELL'ENTE. TALE

RESPONSABILITA' POSTULA UN' ATTIVITA' DI CURA E DIREZIONE CON IL COINVOLGIMENTO PREVENTIVO DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, E SI ESPLICA NELLA EMISSIONE DEL PARERE SULLA LEGITTIMITA' CON UNA COMPETENZA A CARATTERE GENERALE RISPETTO A QUELLA DEI RESPONSABILI DEI SINGOLI SERVIZI CHE INVECE E' LIMITATA ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE DELL' ATTO STESSO.

05. CURA L' ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI MEDIANTE UN' ATTIVITA' DI INDIRIZZO, IMPULSO, CONTROLLO, E DI DISPOSIZIONE IN ORDINE ALLE INIZIATIVE NECESSARIE, ANCHE DI COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI PER LA CONCRETA ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI STESSI.

06. ASSOLVE ALL' ALTA DIREZIONE E AL COORDINAMENTO DI TUTTI GLI UFFICI A SERVIZIO DELL' ENTE.

07. ESERCITA LA VIGILANZA SU TUTTE LE ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVE.

08. PROPONE I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI.

09. SOTTOSCRIVE MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D' INCASSO.

10. ESPRIME IL PARERE DI LEGITTIMITA' DA INSERIRE NELLE DELIBERAZIONI AI SENSI DI LEGGE.

11. RICEVE LE DESIGNAZIONI DEI CAPI GRUPPI CONSILIARI E LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL CO.RE.CO. DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA, PRESIEDE L' UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI. RICEVE L' ATTO DELLE DIMISSIONI DEL SINDACO.

ART. 74

(STATO GIURIDICO ED ECONOMICO)

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

CAPO 02

RESPONSABILITA'

ART. 75

01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED IL CONSIGLIO DEVE ESSERE RICHIESTO IL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

02. NEL CASO IN CUI L' ENTE NON ABBA FUNZIONARI DEL SERVIZIO IL PARERE E' ESPRESSO IN VIA GENERALE DAL SEGRETARIO DELL' ENTE CHE LO FARA' PROPRIO NEI LIMITI DELLE SUE COMPETENZE CON ESCLUSIONE CIOE' DEGLI ASPETTI TECNICI E CONTABILI NON INERENTI ALLA SUA PROFESSIONALITA'.

03. IL SEGRETARIO IN ASSENZA DEI DIRIGENTI PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARE D' APPALTO E DI CONCORSO STIPULANDO I RELATIVI ATTI PUBBLICI AMMINISTRATIVI OVE PERO' NON SIA RICHIESTO IL ROGITO DEL SEGRETARIO NEL MENTRE SE IL SEGRETARIO SVOLGE FUNZIONE ROGATORIA LA STIPULA E' DI COMPETENZA DEL SINDACO O ASSESSORE DELEGATO.

TITOLO 07

(RESPONSABILITA')

ART. 76

(RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE)

01. GLI AMMINISTRATORI E DI DIPENDENTI COMUNALI SONO TENUTI A RISARCIRE AL COMUNE I DANNI DERIVANTI DA VIOLAZIONE DI OBBLIGHI DI SERVIZIO.

02. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI PREDETTI, PER LA RESPONSABILITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SONO SOTTOPOSTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, NEI MODI PREVISTI DALLE LEGGI IN MATERIA.

03. IL SINDACO, IL SEGRETARIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CHE VENGA A CONOSCENZA, DIRETTAMENTE O IN SEGUITO A RAPPORTO CUI SONO TENUTI GLI ORGANI INFERIORI, DI FATTI CHE DIANO LUOGO A RESPONSABILITA' AI SENSI DEL COMMA 01, DEVONO FARNE DENUNCIA AL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, INDICANDO TUTTI GLI ELEMENTI RACCOLTI PER L' ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' E LA DETERMINAZIONE DEI DANNI.

04. SE IL FATTO DANNOSO SIA IMPUTABILE AL SEGRETARIO COMUNALE O AD UN RESPONSABILE DI SERVIZIO LA DENUNCIA E' FATTA A CURA DEL SINDACO.

ART. 77

(RESPONSABILITA' VERSO TERZI)

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI CHE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LORO CONFERITE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI, CAGIONINO AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI A RISARCIRLO.

02. OVE IL COMUNE ABBAIA CORRISPOSTO AL TERZO L' AMMONTARE DEL DANNO CAGIONATO DALL' AMMINISTRATORE O DAL DIPENDENTE PUO' RIVALERSI AGENDO CONTRO QUESTI ULTIMI A NORMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

03. E' DANNO INGIUSTO, AGLI EFFETTI DEL COMMA 01, QUELLO DERIVANTE DA OGNI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI CHE L' AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE ABBAIA COMMESO PER DOLO O PER COLPA GRAVE. RESTANO SALVE LE RESPONSABILITA' PIU' GRAVI PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

04. LA RESPONSABILITA' PERSONALE DELL' AMMINISTRATORE O DEL DIPENDENTE SUSSISTE TANTO SE LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL TERZO SIA CAGIONATA DAL COMPIMENTO DI ATTI O DI OPERAZIONI, QUANTO SE LA DETTA VIOLAZIONE CONSISTA NELLA OMISSIONE O NEL RITARDO INGIUSTIFICATO DI OPERAZIONI AL CUI COMPIMENTO L' AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE SIANO OBBLIGATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO.

05. QUANDO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO SIA DERIVATA DA ATTI OD OPERAZIONI DI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE, SONO RESPONSABILI, IN SOLIDO IL PRESIDENTE ED I MEMBRI DEL COLLEGIO CHE HANNO PARTECIPATO ALL' ATTO OD OPERAZIONE. LA RESPONSABILITA' E' ESCLUSA PER COLORO CHE ABBIANO FATTO CONSTARE NEL VERBALE IL PROPRIO DISSENSO.

ART. 78

(RESPONSABILITA' DEI CONTABILI)

01. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI DANARO DEL COMUNE O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI, NONCHE' CHIUNQUE SI INSERISCA, SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE, NEL MANEGGIO DEL DENARO DEL COMUNE DEVE RENDERE IL CONTO DELLA GESTIONE

ED E' SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

ART. 79

(PRESCRIZIONE DELL' AZIONE DI RESPONSABILITA')

01. LA LEGGE STABILISCE IL TEMPO DI PRESCRIZIONE DELL' AZIONE DI RESPONSABILITA', NONCHE' LE SUE CARATTERISTICHE DI PERSONALITA' E DI INESTENSIBILITA' AGLI EREDI.

ART. 80

(PARERI SULLE PROPOSTE ED ATTUAZIONE DI DELIBERAZIONI)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 07 E 31 DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO, UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO, E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

TITOLO 08

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 81

(FINANZA LOCALE)

01. NELL' AMBITO E NEI LIMITI IMPOSTI DALLE LEGGI SULLA FINANZA LOCALE, IL COMUNE HA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERTE.

02. IL COMUNE HA, ALTRESI', AUTONOMA POTESTA' IMPOSITIVA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE ADEGUANDOSI IN TALE AZIONE AI RELATIVI PRECETTI COSTITUZIONALI E AI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA VIGENTE.

03. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

- A) IMPOSTE PROPRIE;
- B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;
- C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
- D) TRASFERIMENTI REGIONALI;
- E) ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
- F) RISORSE PER INVESTIMENTI;
- G) ALTRE ENTRATE.

03. I SERVIZI PUBBLICI, RITENUTI NECESSARI ALLO SVILUPPO DELLA COMUNITA', SONO FINANZIATI DALLE ENTRATE FISCALI CON LE QUALI VIENE ALTRESI' AD ESSERE INTEGRATA LA CONTRIBUZIONE ERARIALE FINALIZZATA ALL' EROGAZIONE DEGLI ALTRI, INDISPENSABILI, SERVIZI PUBBLICI.

04. SPETTANO AL COMUNE LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE E I CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA.

05. NEL CASO IN CUI LO STATO O LA REGIONE PROVVEDANO CON LEGGE IPOTESI DI GRATUITITA' NEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE OVVERO DETERMININO PREZZI O TARIFFE INFERIORI AL COSTO EFFETTIVO DELLE PRESTAZIONI, DEBONO GARANTIRE AL COMUNE RISORSE FINANZIARIE COMPENSATIVE.

ART. 82

(CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO)

01. L'ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE DELLO STATO.

02. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE, PER L'ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI PRESCRITTI DALLA LEGGE DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. SENZA TALE IMPEGNO L'ATTO E' NULLO DI DIRITTO AI SENSI DEL COMMA 05 , ARTT. 55 , DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 83

(CONTABILITA' COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO)

01. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

03. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI, NONCHE' LA RELAZIONE DEL REVISORE DI CUI ALL' ARTT. 84 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 84

(REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE AFFIDA LA REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA AD UN REVISORE ELETTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI O NEGLI ALBI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI O DEI RAGIONIERI.

02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA; E' REVOCABILE PER INADEMPIENZA E QUANDO RICORRANO GRAVI MOTIVI CHE INFLUISCONO NEGATIVAMENTE SULL'ESPLETAMENTO DEL

SUO MANDATO.

03. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

05. NELLA RELAZIONE DI CUI AL COMMA 03 IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AFFIDARE AL REVISORE IL COMPITO DI ESEGUIRE PERIODICHE VERIFICHE DI CASSA.

07. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' DELLA GESTIONE DELL'ENTE NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO.

ART. 85

(TESORERIA)

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:

A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE DI PERTINENZA COMUNALE, VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI D'INCASSO E LISTE DI CARICO E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI.

B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI.

C) IL PAGAMENTO, ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI, DELLE RATE DI AMMODERNAMENTO DI MUTUI, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AI SENSI DELL' ARTT. 09 DEL D.L. 10 NOVEMBRE 1978 , N. 702 , CONVERTITO NELLA LEGGE 08 GENNAIO 1979 , N. 03 .

02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL' ARTT. 59 , COMMA 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 NONCHE' DELLA STIPULANDA CONVENZIONE.

- CONTRATTI -

ART. 86

(SCELTA DEL CONTRAENTE)

01. COME STABILITO DALLE VIGENTI NORME IN MATERIA, I CONTRATTI DEL COMUNE RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI D'OPERE, DEVONO ESSERE PRECEDUTI, DI REGOLA, DA PUBBLICI INCANTI, OVVERO DA LICITAZIONE PRIVATA CON LE FORME STABILITE PER I CONTRATTI DELLO STATO.

02. NEL RISPETTO DELLE LEGGI REGIONALI E STATALI NONCHE' DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO, E' AMMESSO IL RICORSO ALLA TRATTATIVA PRIVATA:

A) QUANDO L'ASTA PUBBLICA O LA LICITAZIONE PRIVATA SIANO ANDATE DESERTE O SI ABBIANO FONDATI MOTIVI PER RITENERE CHE, OVE SI SPERIMENTASSERO, ANDREBBERO DESERTE.

B) QUANDO SI TRATTI DELL'ACQUISTO DI COSE CHE UNA SOLA DITTA PUO' FORNIRE CON I REQUISITI TECNICI, LE CARATTERISTICHE ED IL GRADO DI PERFEZIONE RICHIESTO, O LA CUI PRODUZIONE SIA GARANTITA DA PRIVATIVA INDUSTRIALE 00 PER LA CUI NATURA NON SIA POSSIBILE PROMUOVERE IL CONCORSO DI PUBBLICHE OFFERTE.

C) QUANDO SI DEBBANO PRENDERE IN AFFITTO LOCALI DESTINATI A SERVIZI O AD UFFICI DEL COMUNE.

D) QUANDO, AVUTO RIGUARDO ALL'OGGETTO DEL CONTRATTO ED ALL'INTERESSE CHE ESSO E' DESTINATO A SODDISFARE, NON SIA IN ALTRO MODO POSSIBILE LA SCELTA DEL CONTRAENTE.

E) QUANDO RICORRANO ALTRE ECCEZIONALI 00 SPECIALI CIRCOSTANZE.

03. PER LAVORI E FORNITURE CHE IMPLICANO PARTICOLARE COMPETENZA 00

L'APPLICAZIONE DI MEZZI DI ESECUZIONE SPECIALE, PUO' ESSERE

SEGUITA LA PROCEDURA DELL'APPALTO-CONCORSO, SECONDO LE NORME DELLA CONTABILITA' DELLO STATO.

- PROPRIETA' COMUNALE -

ART. 87

(BENI COMUNALI)

01. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI IL COMUNE SI AVVALE DEL COMPLESSO DEI BENI DI CUI DISPONE.

02. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI.

03. PER QUANTO CONCERNE I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE REGOLANO LA MATERIA.

ART. 88

(BENI DEMANIALI)

01. SONO DEMANIALI QUEI BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE CHE APPARTENGONO AI TIPI INDICATI NEGLI ARTT. 822 E 824 DEL CODICE CIVILE.

02. LA DEMANIALITA' SI ESTENDE ANCHE SULLE RELATIVE PERTINENZE E SERVITU' EVENTUALMENTE COSTITUITE A FAVORE DEI BENI STESSI.

03. FANNO PARTE DEL DEMANIO COMUNALE, IN PARTICOLARE IL MERCATO E IL CIMITERO.

04. TALI BENI SEGUONO IL REGIME GIURIDICO ATTRIBUITO LORO DALLA LEGGE.

05. ALLA CLASSIFICAZIONE, E' COMPETENTE IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 89

(BENI PATRIMONIALI)

01. I BENI APPARTENENTI AL COMUNE CHE NON SONO A SOGGETTI AL REGIME DEL DEMANIO PUBBLICO COSTITUISCONO IL PATRIMONIO DEL COMUNE STESSO.

02. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE INDISPONIBILE I BENI LA CUI DESTINAZIONE ECONOMICA RIVESTE UN CARATTERE DI UTILITA' PUBBLICA IMMEDIATA IN QUANTO DESTINATI AD UN SERVIZIO PUBBLICO O IN

QUESTO RIVESTONO UN CARATTERE PUBBLICO, ESSI NON POSSONO ESSERE ALLA LORO DESTINAZIONE SE NON NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE.

03. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE QUEI BENI CHE RIVESTONO UN'UTILITA' PURAMENTE STRUMENTALE IN QUANTO FORNISCONO I MEZZI ATTRAVERSO I QUALI VENGONO SODDISFATTI PUBBLICI BISOGNI.

ART. 90

(INVENTARIO)

01. DI TUTTI I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MOBILI ED IMMOBILI DEVE ESSERE REDATTO UN APPOSITO INVENTARIO.

02. LO STESSO VA COMPILATO SECONDO QUANTO STABILITO DALLE NORME IN MATERIA.

03. IL TITOLARE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA E' RESPONSABILE PERSONALMENTE DELLA CORRETTA TENUTA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI, DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO.

04. IL RIEPILOGO DELL'INVENTARIO DEVE ESSERE ALLEGATO SIA AL BILANCIO DI PREVISIONE SIA AL CONTO CONSUNTIVO.

05. L'ATTIVITA' GESTIONALE DEI BENI CHE SI ESPLICA ATTRAVERSO GLI ATTI CHE CONCERNONO L'ACQUISIZIONE, LA MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI BENI STESSI, NONCHE' LE MODALITA' DELLA TENUTA E DELL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MEDESIMI, SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI DI LEGGE.

TITOLO 09

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 91

(MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DELLA STATUTO)

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E L'ABROGAZIONE TOTALE DELLA STATUTO, SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONI DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.

03. L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLA STATUTO COMPORTA L'APPROVAZIONE DEL NUOVO.

ART. 92

(ADOZIONE DEI REGOLAMENTI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DOVRA' PROVVEDERE AD ADOTTARE TUTTI I REGOLAMENTI COMUNALI ENTRO BREVI TERMINI, NOMINANDO ALL'UOPO APPOSITE COMMISSIONI.

ART. 93

(ENTRATA IN VIGORE)

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.